

REGOLAMENTO

Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per la disciplina relativa alle procedure di vendita

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture nelle quali IVE agisce secondo il modulo societario, utilizzando i proventi della propria attività.

Il regolamento disciplina altresì il procedimento di vendita dei beni non oggetto del fondo di dotazione, ma acquisiti da IVE con i proventi dell'attività.

PARTE I

DISCIPLINA DEGLI APPALTI

Art. 2 - Principi generali

Tutti gli appalti affidati da IVE devono ispirarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, così come previsto dai principi comunitari e dall'ordinamento nazionale.

Art. 3 - Elenco degli operatori economici

Viene istituito un elenco di operatori economici, suddiviso per categorie di lavori, servizi e forniture che si rendano disponibili a contrarre con IVE.

In tale elenco verranno inclusi tutti coloro che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche.

Art. 4 - Appalti di servizi e forniture

Gli appalti di servizi e forniture vengono affidati con le seguenti modalità:

- 1) per gli appalti di importo inferiore a **20.000,00** euro, si procederà ad affidamento diretto da parte del Direttore di IVE ad un'impresa rientrante nell'elenco di cui all'art. 3 o comunque ad un'impresa che richieda di essere inserita in tale elenco;
- 2) per gli appalti di importo superiore a **20.000,00** euro si procederà con affidamento diretto, previa delibera del CdA, sulla base di una istruttoria che abbia sviluppato una indagine di mercato, comparando almeno 3 operatori economici scelti preferibilmente fra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.

Art. 5 - Appalti di lavori

Gli appalti di lavori vengono affidati con le seguenti modalità:

- 1) per gli appalti di importo inferiore a **20.000,00** euro, si procederà con affidamento diretto da parte del Direttore di IVE ad un'impresa rientrante nell'elenco di cui all'art. 3 o comunque ad un'impresa che richieda di essere inserita in tale elenco;

- 2) per gli appalti di importo compreso tra **20.000,00** e **50.000,00** euro, si procederà con affidamento diretto, previa delibera del CdA, sulla base di un'istruttoria effettuata dal direttore a favore di un'impresa rientrante nell'elenco di cui all'art. 3 o comunque ad un'impresa che richieda di essere inserita in tale elenco;
- 3) per gli appalti di importo compreso fra **50.000,00** e **500.000,00** euro, si procederà con affidamento diretto, previa delibera del CdA, sulla base di una istruttoria che abbia sviluppato una indagine di mercato comparando almeno 3 operatori economici scelti preferibilmente fra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 o che richiedano di essere inseriti in tale elenco;
- 4) per gli appalti di importo superiore a euro **500.000,00** si procederà con affidamento preceduto da una procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici, scelti mediante gara aperta.

Art. 6 – Limitazioni soggettive

Per appalti di forniture e servizi

- a) Gli appalti di forniture e servizi affidati secondo le modalità di cui all'art. 4, n.1 non possono superare, nel corso dell'anno, per ciascun operatore economico la somma di euro 30.000,00.
- b) Per gli appalti di cui all'art. 4, n. 2 ciascun operatore economico non può aggiudicarsi, nel corso del medesimo anno, più di due contratti.

Per appalti di lavori

- c) Gli appalti di lavori affidati secondo le modalità di cui all'art. 5, n. 1 non possono superare, nel corso dell'anno, per ciascun operatore economico la somma di euro 30.000,00.
- d) Gli appalti di lavori affidati secondo le modalità di cui all'art. 5, n. 2 non possono superare, nel corso dell'anno, per ciascun operatore economico la somma di euro 75.000,00.
- e) Per gli appalti di cui all'art. 5, n. 3 e n. 4 ciascun operatore economico non può aggiudicarsi, nel corso del medesimo anno, più di due contratti.

Art. 7 - Pubblicità

1. Le procedure di affidamento di cui agli art. 4 n. 2, ed art. 5 n. 3 e 4, saranno pubblicizzate nel sito internet di IVE in un'apposita sezione nei 30 giorni antecedenti l'avvio della procedura.
2. Tutti gli affidamenti di cui agli artt. 4 e 5 saranno inseriti nel sito di IVE in un'apposita sezione entro 30 giorni dall'avvenuta stipula del contratto.

PARTE II DISCIPLINA DELLE VENDITE

Art. 8 – Principi generali

Le procedure di vendita devono ispirarsi ai principi di economicità, imparzialità e trasparenza.

Art. 9 - Modalità procedurali

La vendita dei beni mobili ed immobili ha luogo alla stregua delle previsioni del codice civile, secondo i principi di libertà negoziale, di imparzialità e trasparenza, seguendo un'articolazione procedimentale avente la seguente scansione:

- 1) per la vendita di beni aventi importo stimato inferiore a **100.000,00** euro si procederà con trattativa privata;
- 2) per la vendita di beni di importo stimato superiore a **100.000,00** euro si procederà, previa pubblicazione di un avviso sul sito Web della società e su un quotidiano, mediante l'esperimento di una procedura comparativa, secondo il criterio del prezzo più alto, o in alternativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle finalità che si intendono perseguire volta per volta. Nel caso non pervengano offerte entro il termine stabilito nell'avviso la società procederà con trattativa privata.